

## **ALLEGATO B**

### **Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004**

#### **Art. 1 - Oggetto delle disposizioni ed ambito di applicazione.**

1. Le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo inerente le domande di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004.

2. Con le presenti disposizioni l'Amministrazione del Comune di Greve in Chianti persegue gli obiettivi di semplificare e rendere efficace l'azione amministrativa finalizzata al procedimento cui al comma precedente.

#### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del procedimento cui l'articolo precedente si intende per:

a) **Obbligato**: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di uno o più procedimenti relativi al D.P.R.380/2001, L.R. 65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004, che comportano il pagamento di sanzioni pecuniarie;

b) **Contributo totale**: la somma degli importi delle sanzioni nella misura calcolata dall'Amministrazione Comunale o dall'obbligato con le tariffe dovute per il tipo di procedimento e/o di intervento edilizio;

c) **Polizza fideiussoria**: contratto stipulato tra l'Obbligato ed un istituto di credito o istituto assicurativo a garanzia del pagamento all'Amministrazione Comunale del contributo totale cui la lettera b).

#### **Art. 3 – Procedimento**

1. L'obbligato che intende rateizzare il dovuto può fare richiesta all'Amministrazione Comunale nel caso sussistano le seguenti condizioni:

a) l'importo del dovuto sia pari o superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);

b) obbligatorietà da parte dei richiedenti di dimostrare il pagamento della prima rata alla presentazione della domanda di rateizzazione;

c) che il piano di rateizzazione contenente gli importi e il termine di pagamento di ciascuna rata, sia formulato secondo il seguente prospetto, che dovrà prevedere nel calcolo delle rate l'applicazione degli interessi legali in vigore al momento della richiesta:

- per importi pari o superiori a **30.000,00 (trentamila)** euro e fino a **100.000,00 (centomila)** euro è ammessa la rateizzazione nella misura di tre (3) rate, di pari importo da pagarsi entro diciotto (18) mesi; la prima all'atto della richiesta di rateizzazione e le altre, fino all'importo corrispondente, da pagarsi ogni sei mesi;
- per importi superiori a **100.000,00 (centomila)** euro e fino a **300.000,00 (trecentomila)** euro è ammessa la rateizzazione nella misura di quattro (4) rate di pari importo da pagarsi entro ventiquattro (24) mesi; la prima all'atto della richiesta di rateizzazione e le altre, fino all'importo corrispondente, da pagarsi ogni sei mesi;
- per importi superiori a **300.000,00 (trecentomila)** euro è ammessa la rateizzazione nella misura di otto (8) rate di pari importo da pagarsi entro quarantotto (48) mesi; la prima all'atto della richiesta di rateizzazione e le altre, fino all'importo corrispondente, da pagarsi ogni sei mesi;.

2. L'Amministrazione Comunale, in caso non sussistano motivi contrari al pubblico interesse, accoglie la domanda e notifica all'obbligato il piano di rateizzazione del dovuto con indicato il termine di pagamento di ciascuna rata, comprensiva degli interessi legali vigenti al momento della domanda, e con l'indicazione del termine entro il quale l'obbligato deve trasmettere la polizza fideiussoria contenente la clausola di escussione immediata a favore dell'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti a semplice richiesta scritta da parte di quest'ultima, in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate.

La polizza fideiussoria dovrà avere valore pari alla somma delle rate residue maggiorate degli interessi legali e dovrà essere valida per tutta la durata della rateizzazione.

3. In caso di mancata trasmissione della polizza fideiussoria entro il termine indicato nel comma 2

L'Amministrazione Comunale procede alla richiesta di pagamento della parte residua del dovuto con la modalità della riscossione coattiva.

4. In caso di mancato pagamento di una rata del contributo entro il termine stabilito ed indicato nel piano di rateizzazione, l'Amministrazione Comunale procede all'escussione immediata della polizza fideiussoria per l'importo integrale dovuto.

5. Ad avvenuto pagamento da parte dell'obbligato di tutte le rate previste, in caso non ci siano cause ostative, l'Amministrazione Comunale dovrà svincolare la polizza fideiussoria e darne comunicazione all'obbligato e all'istituto di credito o assicurativo che ha prestato la garanzia.

6. L'obbligato può estinguere il pagamento dell'intero importo delle rate del contributo prima della loro scadenza in un'unica soluzione. In tal caso l'Amministrazione Comunale procede allo svincolo della polizza fideiussoria con le modalità del precedente comma.

7. L'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, si riserva la facoltà di valutare richieste di rateizzazioni per importi inferiori a quelli stabiliti nelle presenti Istruzioni attuative, previa richiesta scritta e motivata dalla quale si possa evincere lo stato di condizione economica disagiata, facendo ricorso all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), strumento che consente di misurare la condizione economica delle famiglie tenendo conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare), nonché delle caratteristiche del nucleo familiare, nei casi di valore ISEE minore o uguale ad €7.500,00.

#### **Art. 4 – Controlli e contenzioso**

1. L'Amministrazione Comunale nel caso in cui verifichi l'esistenza di vizi e/o irregolarità sulle polizze fideiussorie che possano rendere inesigibile l'importo del dovuto in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate, notifica all'obbligato la richiesta di presentare una fideiussione valida entro il termine di scadenza dell'ultima rata dovuta o, in alternativa, la richiesta di pagamento dell'importo residuo di quanto dovuto.

2. In caso di inerzia dell'obbligato successivo al termine stabilito nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale provvede alla riscossione coattiva dell'importo residuo nei confronti dell'obbligato e dell'istituto di credito o assicurativo che ha prestato fideiussione viziata e/o irregolare, oltre alle spese ed interessi legali.